



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 37/2019

“Intervento di lucidatura delle eliche della M/n Costa Mediterranea – Società I.L.MA.SUB. S.r.l.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

- VISTA la propria Autorizzazione n. 8/2019 rilasciata in data 21/03/2019 alla Soc. I.L.MA.SUB. S.r.l. e gli atti ivi richiamati;
- RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni, nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;
- VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, in data 27/03/2019, dalle ore 08.00 e fino a termine operazioni, la zona di mare antistante la M/n Costa Mediterranea, ormeggiata presso le banchine 6 e 7 della Zona Terminal Crociere del porto di Savona (SV), meglio individuato nel prospetto cartografico allegato (ALL. 1) e parte integrante del presente provvedimento, sarà interessata da un intervento di ispezione subacquea da parte dell'impresa “I.L.MA.SUB. S.r.l.”

ORDINA

Art. 1 – Disposizioni

A tutela della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito in prossimità della zona sopra indicata devono:

- prestare la massima attenzione;
- procedere a lento moto;
- mantenere una distanza di almeno 30 metri dai mezzi impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare detta attività.

Art. 2 – Esclusioni

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 1:

- le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- Le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità, di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'impresa operante

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E' fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato provenienti dai quadranti meridionali).

Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 22/03/2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 22/03/2019
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

